Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 2 dicembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1973, n. **1199.**

Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le unità navali in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi d'istituto.

Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano; sarà anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.

Art. 2.

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, le cui norme di attuazione, emanate con decreto interministeriale 13 maggio 1968, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova normativa, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 36. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1974, n. **607**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La tabella n. 1 annessa allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificata nel senso che l'organico dei posti di professore di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia viene aumentato di cinque posti e passa da 25 + 1 a 30 + 1, mentre per la facoltà di agraria viene aumentato di un posto e passa da 7 + 1 a 8 + 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1974

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre **1974**
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 37. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **608**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale, tra altri, venne assegnato un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova per il raddoppiamento della cattedra di geografia, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874;

Visti i verbali delle adunanze del 22 ottobre e del 26 novembre 1973 della predetta facoltà e il relativo verbale di approvazione del senato accademico in data 25 gennaio 1974, concernenti la proposta di trasferimento, del posto già assegnato al raddoppiamento della cattedra di geografia, al raddoppiamento della cattedra di glottologia, in considerazione dell'elevato numero di studenti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova per il raddoppiamento della cattedra di geografia è trasferito al raddoppiamento della cattedra di glottologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 40. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1974, n. **609**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 26 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, relativo all'istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con annesso il biennio propedeutico di ingegneria è rettificato nel senso che gli insegnamenti di cui ai numeri 5) e 6) del 2° anno si intendono in alternativa come segue:

5) Tecnologie generali dei materiali, ovvero

6) Chimica organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 38. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1974, n. **610.**

Prelevamento di L. 6.310.000.000 dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi e dell'Azienda sali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1974, nel quale sono compresi, appendice n. 1 alla tabella n. 3, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che i fondi di riserva per le spese impreviste della Azienda tabacchi e dell'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presentano la necessaria disponibilità;

Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 6.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi e di L. 310.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali.

Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1974 ed iscriversi per la corrispondente somma ai seguenti capitoli del corrispondente stato di previsione della spesa:

Cap. 133. — Spese per l'impianto, ecc.	L.	80.000.000
Cap. 161. — Restituzioni e rimborsi	»	110.000.000
Cap. 191. — Compra tabacchi, ecc.	»	5.920.000.000
Cap. 226. — Spese per lavori stagionali saline ecc.	»	200.000.000
Totale . . .	L.	6.310.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1974

LEONE

TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 47. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974, n. **611.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (E.N.A.I.P.), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 44. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1974, n. **612.**

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare, per la sezione di Torino, l'eredità disposta dal dott. Dario Gribaldo con testamento olografo, pubblicato per atto a rogito notaio Domenico Picca di Torino in data 26 gennaio 1971, n. 4415 di repertorio, consistente nella proprietà in parti uguali con il ricovero dei poveri vecchi di corso Casale n. 56, in Torino: *a*) dello stabile e dell'appezzamento di terreno di mq 1220 su cui insiste l'edificio stesso, in Torino, via Sabaudia n. 21, individuati nella mappa N.C.E.U. al foglio 134, n. 432, sub 1-2 e nella mappa N.C.T. al foglio 134, n. 443, del valore di L. 59.000.000; *b*) dei mobili e libri esistenti nel predetto stabile di via Sabaudia n. 21; *c*) delle azioni di società industriali depositate nella cassetta n. 216 al Credito italiano, in via Arcivescovado.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 7. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1974, n. 613.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie dei SS. Faustino e Giovita e di S. Lorenzo, in Serramazzoni.

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 15 novembre 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie dei SS. Faustino e Giovita, in frazione Monfestino del comune di Serramazzoni (Modena), e di S. Lorenzo, in frazione Riccò dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 18. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. 614.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle monache agostiniane della SS. Annunziata, in Savona, ed autorizzazione allo stesso ad accettare un lascito.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dei monastero delle monache agostiniane della SS. Annunziata, in frazione Legino del comune di Savona. L'ente stesso viene autorizzato, altresì, ad accettare il lascito disposto dal fu Ernesto Nizza con testamento olografo 10 gennaio 1971, pubblicato con atto 2 marzo 1971, n. 33135 di repertorio, per notaio Giuliano Dodero in Genova, consistente in cinque appartamenti e due botteghe siti in Genova, censiti in quel nuovo catasto edilizio urbano alle partite 32959 e 32960, valutati complessivamente L. 46.800.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 43. — SCIARRETTA

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603)

Nel primo comma dell'art. 13 del decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, pubblicato nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 313 in data 1° dicembre 1974, dove è scritto: « ... principi della *deontologia professionale.* », leggasi: « ... principi della *professionalità.* ».

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura Biella, in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Pettinatura Biella di Genova ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pettinatura Biella di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tes.
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(9423)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1974.

Norme esplicative ed adeguative per la concessione e la liquidazione dei benefici previsti dal titolo I della legge 27 dicembre 1973, n. 878.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 878;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, richiamato dall'art. 24 della legge predetta;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni esplicative ed adeguative di cui al secondo comma dell'art. 24 della citata legge n. 878, per la concessione dei contributi previsti dal titolo I della stessa legge;

Decreta:

Art. 1.

Definizione

Quando nel presente decreto si cita « la legge » senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 2.

Ammissione al contributo per nuove costruzioni navali

Per l'ammissione al contributo relativo a nuove costruzioni navali i cantieri sono tenuti a presentare, per ciascuna nave, al Ministero della marina mercantile, domanda nella quale devono essere indicati:

a) tipo, stazza lorda, abilitazione e destinazione, portata lorda e velocità presunta della nave;

b) marca, tipo, potenza massima continuativa e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

c) cantiere nel quale viene eseguita la costruzione dello scafo;

d) anno di stipulazione del contratto, nominativo e nazionalità del committente, prezzo contrattuale ed esistenza di eventuale clausola di revisione di questo; nel caso di costruzione iniziata per conto proprio, prezzo dichiarato dal cantiere;

e) l'anno di inizio dei lavori di costruzione e presunta durata dei medesimi.

Alla domanda devono essere allegati:

a) relazione del committente, se nazionale, sul previsto impiego della nave, o, nel caso di costruzione in proprio, relazione del cantiere sulle possibilità di vendita ed impiego della stessa;

b) certificato del registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori;

c) contratto di costruzione registrato, ovvero, se già stipulato, il contratto registrato di vendita della nave che sia stata iniziata in proprio dal cantiere; se stipulato in lingua estera, il contratto deve essere presentato in lingua italiana con traduzione giurata.

Art. 3.

Anticipi sul contributo per nuove costruzioni navali

Il contributo non può essere riferito ai lavori separati riguardanti singole parti della nave.

Per ottenere gli anticipi di cui all'art. 9 della legge, secondo gli stati di avanzamento ivi previsti, i cantieri devono presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando i seguenti documenti:

a) certificato del registro italiano navale attestante lo stato di avanzamento globale della costruzione;

b) certificato dell'autorità militare marittima attestante che nulla osta al pagamento in riferimento agli obblighi di cui all'art. 8 della legge.

Alla domanda di pagamento del primo anticipo devono essere inoltre allegati:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione;

b) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge.

Art. 4.

Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali

Per ottenere la liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali i cantieri navali debbono presentare domanda entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 18 della legge, con allegati i seguenti documenti:

1) *Navi nazionali*:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione, qualora non sia già stata presentata;

b) certificato dell'ufficio di iscrizione della nave attestante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la proprietà, la destinazione, l'abilitazione e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità;

c) certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria;

d) certificato del registro italiano navale nel quale siano indicati, qualora non risultino da altro documento:

1) il peso complessivo della nave scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi e sua ripartizione in scafo, apparato motore ed allestimento;

2) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

3) la data di inizio e quella di ultimazione della costruzione;

4) velocità della nave con l'indicazione delle condizioni di carico, della potenza sviluppata dall'apparato motore di propulsione e del numero dei giri dell'elica.

e) certificato dell'autorità militare marittima attestante, in riferimento agli obblighi di cui all'art. 8 della legge, che nulla osta al pagamento del contributo;

f) specifiche tecniche, piani generali, dimostrazione delle revisioni di prezzo intervenute in esecuzione del contratto e ogni altro elemento che il cantiere ritiene utile al fine dell'accertamento di congruità del prezzo;

g) ogni altro documento ritenuto necessario dal Ministero della marina mercantile al fine del suddetto accertamento.

2) *Navi estere*:

a) i medesimi documenti indicati alle lettere *a*), *d*), *f*), *g*), del precedente numero 1);

b) certificato dell'autorità marittima nazionale o di quella consolare del paese di cui la nave batte bandiera attestante la nazionalità della nave;

c) certificato del registro italiano navale attestante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione della nave ricavati eventualmente anche da documenti di altri istituti di classificazione, e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità.

Art. 5.

Accertamento della congruità del prezzo

La congruità del prezzo sarà accertata dal Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'art. 9 della legge, sulla base dei prezzi dei materiali e della mano d'opera, tenendo conto delle condizioni di mercato delle costruzioni navali.

Il cantiere dovrà compilare a tal fine un'apposita distinta predisposta dal Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

Ammissione al contributo per lavori di trasformazione, modificazione e riparazione navale

Per l'ammissione al contributo per lavori di trasformazione, modificazione e riparazione l'impresa assuntrice dei medesimi, cioè quella che assume l'impegno della loro esecuzione e del loro coordinamento, è tenuta a presentare, al Ministero della marina mercantile, domanda nella quale devono essere indicati:

a) nome o numero, stazza lorda e nazionalità della nave, e, per i rimorchiatori, potenza massima continuativa dell'apparato motore;

b) data presunta dell'inizio dei lavori ed indicazione del periodo di tempo previsto per la loro esecuzione;

c) prezzo definitivo o presunto dei lavori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione sommaria dei lavori;

b) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il numero o il nome, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione della nave nonchè, per i rimorchiatori, la potenza massima continuativa dell'apparato motore;

c) qualora vi siano più assuntori dei lavori, dichiarazione del proprietario della nave o altro atto da cui risulti l'eventuale incarico del loro coordinamento.

Su richiesta dell'assuntore dei lavori di trasformazione, modificazione o riparazione, il Ministero della marina mercantile può autorizzare, per giustificati motivi, la continuazione e l'ultimazione dei lavori stessi durante soste successive della nave nello stesso o in altro porto nazionale.

Art. 7.

Liquidazione del contributo per lavori di trasformazione, modificazione e riparazione navali

Per ottenere la liquidazione del contributo per lavori di trasformazione, modificazione e riparazione l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 18 della legge, con allegati i documenti seguenti:

a) certificato dell'autorità marittima (o delle autorità marittime) del porto (o dei porti) in cui i lavori sono stati eseguiti, attestante la data dell'approdo e quella dell'eventuale partenza della nave; non è richiesto tale certificato per i lavori eseguiti sulle navi da pesca costiera e mediterranea e su quelle addette a servizi locali di cui all'ultimo comma dell'art. 380 del regolamento per la navigazione marittima;

b) certificato del registro italiano navale contenente una sommaria descrizione e le date di inizio e di ultimazione dei lavori, il nome o il numero della nave, l'impresa assuntrice e sul quale, qualora i lavori comportino la sostituzione anche dell'apparato motore, siano indicati: la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri, il peso dell'apparato motore installato;

c) nel caso di coordinamento dei lavori, dichiarazione sottoscritta dalle imprese intervenute, attestante che per i lavori eseguiti non è stato nè sarà richiesto in proprio il contributo;

d) distinta, convalidata dal registro italiano navale, relativa ai pesi dei materiali impiegati e distinta delle giornate-operaio occorse, redatte in conformità delle richieste del Ministero della marina mercantile;

e) specifiche tecniche, piani, indicazione del prezzo complessivo e ogni altro elemento che l'impresa ritiene utile al fine dell'accertamento dello stesso. Nel caso dei lavori di riparazione navale, i documenti di cui alla presente lettera *e*) ed alla precedente *d*) possono essere sostituiti da una o più fatture presentate secondo quanto disposto dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) ogni altro documento ritenuto necessario dal Ministero della marina mercantile al fine del suddetto accertamento.

Art. 8.

Ammissione al contributo per l'installazione di apparati motori di propulsione su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro.

Per l'ammissione al contributo per l'installazione di apparati motori di propulsione le imprese assuntrici dei lavori sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale devono essere indicati:

a) nome o numero, tipo, stazza lorda e destinazione della nave;

b) data presunta dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori di installazione;

c) marca, tipo, potenza massima continuativa e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

d) prezzo dell'apparato motore di propulsione e dei lavori di installazione.

Alla domanda deve essere allegato un estratto del registro delle navi in costruzione, dal quale risulti il materiale di costruzione dello scafo.

Qualora si intenda procedere alla installazione, sulla medesima nave, di apparato motore diverso da quello indicato nella domanda di ammissione, questa può essere sostituita da altra contenente le indicazioni e con gli allegati richiesti per quella originaria.

Art. 9.

Liquidazione del contributo per l'installazione di apparati motori di propulsione

Per ottenere la liquidazione del contributo per l'installazione di apparati motori di propulsione le imprese assuntrici dei lavori devono presentare domanda entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 18 della legge, con allegati i documenti seguenti:

a) certificato dell'ufficio d'iscrizione della nave o della autorità consolare, se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima nella cui circoscrizione sono stati eseguiti i lavori di installazione, attestante il nome o il numero, il tipo, la stazza lorda, servizio e navigazione cui la nave è destinata, nonchè gli estremi del registro delle navi in costruzione;

b) certificato del registro italiano navale dal quale risultino:

1) il nome o il numero della nave sulla quale è stato installato l'apparato motore di propulsione;

2) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri, il peso dell'apparato motore installato;

3) le date di inizio e di ultimazione dei lavori di installazione;

4) l'impresa assuntrice dei lavori;

c) specifica tecnica e piano generale dell'apparato motore;

d) contratto di acquisto dell'apparato motore di propulsione, o la relativa fattura registrata.

DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

Art. 10.

Domande e documenti

Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo.

Nelle domande deve essere indicato il recapito del richiedente e contenuta una dichiarazione attestante lo assolvimento dagli obblighi di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 226. Tale dichiarazione è richiesta solo per i proventi non assoggettabili all'imponibile sul reddito delle persone fisiche.

Qualora la concessione dei contributi sia richiesta a lavori ultimati, le domande ed i documenti suddetti possono essere unificati.

Art. 11.

Documenti relativi ai contributi per lavori navali già ultimati

Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, può richiederne altri equipollenti.

Art. 12.

Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 4 gennaio 1968, n. 19

Nei casi previsti dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, si applicano le disposizioni esplicative ed adeguative emanate a norma dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Roma, addì 10 agosto 1974

Il Ministro: Coppo

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1974
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 5

(9194)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. UOP Fragrances, in Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. UOP Fragrances di Imperia ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. UOP Fragrances di Imperia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 aprile 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bertoldi

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
Giolitti

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. Colombo

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
De Mita

(9424)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Autorizzazione alla società Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio, e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Il Duomo - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio e relativa riassicurazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: De Mita

(8991)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Temporanea esenzione dall'obbligo della consegna dello esemplare d'obbligo, di competenza della prefettura, dell'opera « Codice Atlantico » della casa editrice G. Barbera universitaria S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 30 aprile 1974, con la quale la casa editrice G. Barbera universitaria S.p.a., con sede in Firenze, via Scipione Ammirato n. 37, chiede l'esenzione della consegna di taluni degli esemplari d'obbligo dell'opera « Codice Atlantico »;

Considerati il carattere strettamente tecnico e scientifico dell'opera, il pregio della realizzazione e l'elevato costo dell'edizione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modifiche, relativamente all'opera « Codice Atlantico » della casa editrice G. Barbera universitaria S.p.a. di Firenze.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro: TAVIANI

(9115)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1974.

Modificazioni allo statuto dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli », in Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534, concernente il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli (U.M.A.) » ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale vennero trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le attribuzioni svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli », stabilendosi anche che le modifiche dello statuto dovessero approvarsi con decreto interministeriale;

Visto il decreto interministeriale in data 14 giugno 1954, con il quale è stato modificato lo statuto dello ente assistenziale « Utenti motori agricoli (U.M.A.) »;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo in data 27 luglio 1974 con la quale, sono modificati gli articoli 6 e 9 dello statuto;

Ritenuta l'opportunità di far luogo alle modifiche deliberate;

Decreta:

E' approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli (U.M.A.) » in data 27 luglio 1974 concernente la modifica degli articoli 6 e 9 dello statuto dell'ente medesimo, i quali, pertanto, sono così modificati:

Art. 6. — Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Di esso fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

b) sei membri in rappresentanza paritetica delle categorie professionali degli agricoltori, dei coltivatori diretti e degli esercenti lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto di terzi, designati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un membro in rappresentanza del personale dell'ente, eletto dal personale medesimo fra i dipendenti di ruolo;

d) un membro « esperto » in meccanizzazione agricola, prescelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il consiglio si raduna ordinariamente due volte allo anno su invito del presidente.

Art. 9. — Il presidente e i membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Roma, addì 3 ottobre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

(8938)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che il Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico (Forlì), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzaturificio Umberto Romagnoli di Tredozio, stabilimenti di Minerbio (ex Umberto Romagnoli di San Lazzaro di Savena - Bologna) e di Portico (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI
Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI
p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(9539)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1974.
Inclusione nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico del comune di Conegliano Veneto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;
Vista la richiesta avanzata dalla amministrazione interessata ad ottenere l'inserimento del proprio territorio in una delle zone di controllo;
Visto il parere espresso in merito dal competente comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico;
Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 19 settembre 1974;
Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

E' inserito nella zona « A » di controllo di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, il seguente comune:
Provincia di Treviso: Conegliano Veneto.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8953)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1974.
Modificazioni al decreto ministeriale 3 marzo 1973 relativo alla iscrizione di trentotto tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, trentotto tipi di mais da granella;
Considerato che, tra i tipi di mais iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 5), 34) e 37) dell'articolo unico, l'ibrido a tre vie « Sava », l'ibrido a tre vie « Varda », e l'ibrido semplice « Drava », il cui responsabile della conservazione in purezza è la SNACI - Società nazionale agricola commerciale industriale, Bologna;
Viste le domande in data 23 settembre 1974 con le quali la ditta stessa ha chiesto che i nomi dei predetti tipi di mais vengano modificati da « Sava » in « Brilliant », da « Varda » in « Emerald » e da « Drava » in « Coral »;
Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 marzo 1973;

Decreta:

I nomi dei tipi di mais, di cui ai numeri 5), 34) e 37) dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 marzo 1973 vengono rispettivamente modificati da « Sava » in « Brilliant », da « Varda » in « Emerald » e da « Drava » in « Coral ».

Roma, addì 21 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8994)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1974.
Modificazioni ai decreti ministeriali 24 gennaio 1972, 3 marzo 1973 e 5 gennaio 1974 relativi alla iscrizione di alcuni tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1972, 3 marzo 1973 e 5 gennaio 1974, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972, n. 93 del 10 aprile 1973 e n. 33 del 5 febbraio 1974, con i quali sono stati iscritti nei registri di varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, alcuni tipi di mais;
Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con i predetti decreti ministeriali, figurano gli ibridi semplici « Funk's G 4444 », « Funk's G 18500 », « Funk's G 24805 » nonchè gli ibridi a tre vie « Funk's G 24874 » e « Funk's G 68227 », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Funk Italia, Milano;
Vista la domanda in data 20 settembre 1974 con la quale la ditta stessa ha chiesto la variazione del nome dei predetti tipi di mais da granella;
Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, i citati decreti ministeriali 24 gennaio 1972, 3 marzo 1973 e 5 gennaio 1974;

Decreta:

I nomi dei tipi di mais da granella, di cui ai numeri 8 e 11 dell'articolo unico del decreto ministeriale 24 gennaio 1972, vengono rispettivamente modificati da « Funk's G 4444 » in « Funk's G 4444 Waxy » e da « Funk's G 18500 » in « Funk's G Wolf ».

I nomi dei tipi di mais da granella, di cui ai numeri 23 e 30 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 marzo 1973, vengono rispettivamente modificati da « Funk's G 68227 » in « Funk's G 68227 Waxy » e da « Funk's G 24805 » in « Funk's G H.O.605 ».

Il nome del tipo di mais da granella, di cui al n. 30 dell'articolo unico del decreto ministeriale 5 gennaio 1974, viene modificato da « Funk's G 24874 » in « Funk's G Aster ».

Roma, addì 22 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8996)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società Cosida - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Napoli, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza) e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Cosida - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, spese legali e peritali, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza);

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Cosida - S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), e relativa riassicurazione.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8990)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 3 novembre 1973, relativo alla iscrizione di cinque varietà di orzo nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1974, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, cinque varietà di orzo;

Considerato che, tra le varietà di orzo iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 5 dell'articolo unico, l'orzo polistico « Atlantis » il cui responsabile della conservazione in purezza è la ditta Otto Breustedt - Schladen/Harz (Repubblica federale tedesca);

Preso atto che la responsabilità della conservazione in purezza della predetta varietà di orzo è stata recentemente assunta dalla ditta Venturoli sementi di Pianoro (Bologna);

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 3 novembre 1973;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di orzo polistico « Atlantis » di cui al n. 5 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 novembre 1973, è la Venturoli sementi, Pianoro (Bologna).

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(8995)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1974.

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale in Modena alla « Frigoriferi generali Modena - S.p.a. ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1967, con il quale la società « Frigoriferi generali Modena - Società in nome collettivo di Carlo e Alberto Adami », con sede in Modena, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Modena, via Soli n. 11;

Vista l'istanza in data 17 aprile 1974, con la quale la « Frigoriferi generali Modena - Società per azioni », con sede in Modena, chiede che le sia confermata la suddetta autorizzazione a seguito della trasformazione della società « Frigoriferi generali Modena - Società in nome collettivo di Carlo e Alberto Adami », di cui al rogito del dott. Luciano Scudellari, notaio in Bologna, in data 25 ottobre 1973, n. 4361 di repertorio;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa alla « Frigoriferi generali Modena - Società in nome collettivo di Carlo e Alberto Adami » con decreto ministeriale 22 marzo 1967, per l'esercizio di un magazzino generale in Modena, via Soli n. 11, è confermata, a seguito della intervenuta trasformazione, alla « Frigoriferi generali Modena - Società per azioni ».

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

p. *Il Ministro per le finanze*
AMADEI

(8988)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società « Fideuropa - Società fiduciaria S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fideuropa - Società fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fideuropa - Società fiduciaria S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(8944)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria Castello S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria Castello S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria Castello S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(8943)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società « S.I.R.A.M. - Società italiana revisioni aziendali Milano S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « S.I.R.A.M. - Società italiana revisioni aziendali Miliano S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.I.R.A.M. - Società italiana revisioni aziendali Milano S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(8942)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società « Hyde Park fiduciaria Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA. IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Hyde Park fiduciaria Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Hyde Park fiduciaria Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(8940)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento dell'officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nell'officina della ditta S.p.a. Istituto profilattico farmaceutico Candioli, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 2107 in data 12 agosto 1958 e con decreto ministeriale n. 4851 in data 5 aprile 1971 la ditta S.p.a. Istituto profilattico farmaceutico Candioli fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Orsiera, 1, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, prodotti chimici da usare in medicina, nonchè preparati galenici in polveri, compresse, confetti, pomate, fiale, ovuli, candelette, supposte, gocce e sciroppi;

Vista la lettera pervenuta in data 3 ottobre 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta S.p.a. Istituto profilattico farmaceutico Candioli, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nell'officina sita in Torino, via Orsiera, 1, concessa con decreto A.C.I.S. n. 2107 in data 12 agosto 1958 e con decreto ministeriale n. 4851 in data 5 aprile 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8952)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto 23 gennaio 1965, con il quale l'ingegnere Giorgio Degola è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia;

Considerato che l'ing. Giorgio Degola ha rassegnato le dimissioni dalla suddetta carica;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia è sciolta.

Art. 2.

Il rag. Franco Bonferroni è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia, in sostituzione dell'ing. Giorgio Degola, dimissionario.

Art. 3.

Il prefetto di Reggio Emilia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari per la ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(9449)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1963, con il quale il dott. Federico Tornar fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa è sciolta.

Art. 2.

Il prof. Rino Ricci è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, in sostituzione del dott. Federico Tornar, per cinque anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Pisa, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(9450)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Brescelstrat S.a.s., in Brescello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Brescelstrat S.a.s., in Brescello (Reggio Emilia), con effetto dal 6 settembre 1971;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Brescelstrat S.a.s., in Brescello (Reggio Emilia), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9421)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 aprile 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli con effetto dal 1° novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma, stabilimento di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9422)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pantanella, in Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, con effetto dal 22 settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9419)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Afragola.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di Afragola ed è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dottor Luigi Della Corte.

Alla scadenza del periodo previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che per il buon andamento della civica azienda, si rende necessario che l'amministrazione straordinaria venga prorogata per consentire la definizione di importanti provvedimenti amministrativi attualmente in corso, la cui mancata adozione comporterebbe pregiudizio agli interessi dell'amministrazione civica.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio, in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni.

Napoli, addì 20 novembre 1974

Il prefetto: AMARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Afragola e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Luigi Della Corte;

Rilevato che venuto a scadere il termine stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si ravvisa la necessità per motivi amministrativi, che la gestione commissariale stessa venga prorogata, allo scopo di condurre a termine la situazione dei vari servizi comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla predetta proroga;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Afragola, affidata al vice prefetto ispettore dott. Luigi Della Corte, è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 20 novembre 1974

Il prefetto: AMARI

(9469)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carmel W. Sammut, console di Malta presso la sezione consolare dell'ambasciata a Roma.

(9243)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Romero Cardenas, console generale onorario del Perù a Milano.

(9244)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert J. Bel, console degli U.S.A. presso la sezione consolare dell'ambasciata a Roma.

(9245)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alberto Sales Hurtado, console del Messico a Genova.

(9246)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Damian Rodriguez Vazquez, console generale del Messico a Milano.

(9247)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joaquin Chacin Lusinchi, console generale del Venezuela a Genova.

(9248)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joseph H. E. De Bruyn, console generale del Belgio a Milano.

(9249)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Wolfgang Seifert, console generale dell'Austria a Milano.

(9250)

In data 31 ottobre 1974 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Humberto Salerni Monroy, console onorario della Colombia a Venezia.

(9251)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a permutare un fabbricato con un terreno di proprietà dell'asilo infantile Bonacassa di Domo.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1974, n. 500.1.E.V./803, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a cedere in proprietà all'asilo infantile Bonacassa di Domo (Pavia) la parte di fabbricato inutilizzata e l'area antistante, entrambe per una superficie di mq 490, iscritte al catasto del comune di Domo al foglio XXII, particelle 443 *A* sub *c* (mq 460) ed al foglio XXII, particella 335 sub *m* (mq 30).

L'asilo infantile Bonacassa cede in proprietà all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia un terreno attiguo al consultorio dell'ente, della superficie di mq 1095, iscritto in catasto al foglio XXII, particella 35 *C* sub *n*.

(9408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 27 agosto 1974, n. 6456/4360, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1974, registro numero 20 Agricoltura, foglio n. 337, sono stati determinati nella misura di L. 49.841 (lire quarantanovemilaottocentoquarantuno), gli interessi per il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 1973, relativi alla indennità liquidata con decreto ministeriale 5 novembre 1973, n. 6451/4355, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 16 gennaio 1974, per i terreni espropriati in forza del decreto del presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1951, n. 1476 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299/s.o.4 del 31 dicembre 1951), al nome della ditta Sprovieri Michele fu Angelo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 45.000 (lire quarantacinquemila), arrotondato ai sensi dello art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 14 novembre 1974

(9296)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, n. 1290, è stato approvato l'atto n. 95157 di rep. del 28 settembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cremonese Venere, nata l'8 agosto 1926 a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Manoppello, estesa mq 46, riportata in catasto alla particella n. 505 del foglio di mappa n 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 140.

(9257)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Bagnolo del Salento

Con decreto interministeriale 11 novembre 1974, n. 832(61) T.3/1, è stata trasferita dal demanio pubblico, ramo ferrovie, al patrimonio dello Stato un'area di mq 579 circa, di pertinenza della ferrovia Maglie-Otranto, contraddistinta nel catasto del comune di Bagnolo del Salento (Lecce) dal foglio 6, particella n. 57.

(9410)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Ente per l'edilizia popolare di Vibo Valentia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 novembre 1974, n. 442, il termine di scadenza del mandato conferito al dott. Giovanni Pazzi, commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente per l'edilizia popolare di Vibo Valentia, è prorogato di mesi sei.

(9404)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 4 dicembre 1973 l'opera dell'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare il complesso alberghiero «Castello di Miramare» sito in Trieste, viale Miramare numeri 325/4 e 327, per l'importo di lire 280 milioni, per adibirlo a «Casa dello studente».

(9432)

Autorizzazione al commissario governativo dell'opera universitaria di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 24 agosto 1974 il commissario governativo pro-tempore dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Torino è stato autorizzato ad acquistare la quota parte del compendio immobiliare e colonia di San Vito sito in Torino, viale Settimio Severo n. 65, per l'importo di lire 630 milioni.

(9433)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo del popolo, in Corte Palasio

Con decreto ministeriale 14 novembre 1974 il rag. Beniamino Pomes è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo del popolo, in Corte Palasio (Milano), in sostituzione del dott. Antonio Franzone, deceduto.

(9358)

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa edificatrice e di consumo Cinque giornate a responsabilità limitata», in Milano.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1974 il dott. Romano Di Gianni è stato nominato commissario liquidatore della «Società cooperativa edificatrice e di consumo Cinque giornate a responsabilità limitata», in Milano, in sostituzione del dottor Sergio Minardi, deceduto.

(9359)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 28 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	664,60	664,60	664,60	664,60	665 —	664,55	664,50	664,60	664,60	664,60
Dollaro canadese	672,90	672,90	675,50	672,90	674 —	673,40	673,45	672,90	672,90	672,90
Franco svizzero	245,50	245,50	245,80	245,50	246 —	245,45	245,90	245,50	245,50	245,50
Corona danese	114,20	114,20	114,30	114,20	114,25	114,20	114,14	114,20	114,20	114,20
Corona norvegese	123,65	123,65	123,70	123,65	123,50	123,60	123,65	123,65	123,65	123,60
Corona svedese	155,06	155,06	155,30	155,06	155 —	155,05	155,05	155,06	155,06	155,05
Fiorino olandese	258,46	258,46	258,50	258,46	258,25	257,80	258,50	258,46	258,46	258,40
Franco belga	17,8390	17,839	17,8550	17,8390	17,85	17,82	17,86	17,8390	17,83	17,84
Franco francese	143,85	143,85	143,90	143,85	143,90	143,80	144,10	143,85	143,85	143,85
Lira sterlina	1544,55	1544,55	1546 —	1544,55	1545 —	1544,50	1544,10	1544,55	1544,55	1544,50
Marco germanico	268,97	268,97	270 —	268,97	269,25	268,90	269,24	268,97	268,97	269,95
Scellino austriaco	37,5420	37,542	37,60	37,5420	37,50	37,55	37,565	37,5420	37,54	37,50
Escudo portoghese	26,9290	26,929	26,90	26,9290	26,80	26,90	26,93	26,9290	26,92	26,90
Peseta spagnola	11,72	11,72	11,7210	11,72	11,70	11,70	11,73	11,72	11,72	11,72
Yen giapponese	2,2180	2,218	2,22	2,2180	2,22	2,21	2,218	2,2180	2,21	2,21

Media dei titoli del 28 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,200
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,575
» 5 % (Ricostruzione)	84,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,925
» 5 % (Città di Trieste)	83,625
» 5 % (Beni esteri)	83,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,625
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,575
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,175
» poliennali 7 % 1978	82,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	664,55
Dollaro canadese	673,175
Franco svizzero	245,70
Corona danese	114,17
Corona norvegese	123,65
Corona svedese	155,055
Fiorino olandese	258,48
Franco belga	17,849
Franco francese	143,975
Lira sterlina	1544,325
Marco germanico	269,105
Scellino austriaco	37,553
Escudo portoghese	26,929
Peseta spagnola	11,725
Yen giapponese	2,218

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di San Lazzaro di Savena

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 31 ottobre 1974, n. 1299, è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare adottata dal comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) con deliberazione del consiglio comunale 5 giugno 1973, n. 65.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9271)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Bacoli

Con decreto del presidente della regione Campania 5 ottobre 1974, n. 1561, sulla base della deliberazione di giunta regionale 18 giugno 1974, n. 3338, è stato approvato con raccomandazioni il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Bacoli (Napoli) adottato, con deliberazioni consiliari 20 gennaio 1973, n. 5, e 3 novembre 1973, n. 166, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni ed osservazioni avanzate contro tale piano.

(9309)

Variante al piano di zona del comune di S. Martino Sannita

Con decreto del presidente della regione Campania 3 settembre 1974, n. 1356, sulla base della deliberazione di giunta regionale 24 maggio 1974, n. 2791, è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Martino Sannita (Benevento), adottata senza opposizioni, con deliberazione consiliare 3 maggio 1971, n. 2, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.

(9205)

REGIONE PUGLIA

Modificazione al regolamento edilizio del comune di Polignano a Mare

Con decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 1974, n. 2800, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, una modifica all'art. 17 del regolamento edilizio, con annesso studio delle zone omogenee di tipo *B* del piano regolatore generale denominate « esistente » ed « esistente da completare », del comune di Polignano a Mare (Bari).

(9025)

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente la « Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 7 agosto 1974, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla 2ª riga, dove è scritto « ... 26 luglio 1974, n. *8990*, ... », leggasi: « ... 26 luglio 1974, n. *10058* ... »;

alla 5ª riga, dove è scritto: « ... in località *via Chiavica Romea* », leggasi: « ... in località *S. Pietro in Vincoli* ».

(9174)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/431 - S. Dorligo della Valle dell'8 aprile 1933, con il quale i cognomi della sig.ra Rusjan Antonia ved. Žerjal, nata a S. Dorligo della Valle il 29 maggio 1888, vennero ridotti nella forma italiana di « Russiani » e « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vodovile ai figli Ida, Valentino, Rodolfo, Teobalda e Giuseppe Žerjal;

Viste le domande di data 3 ottobre 1974, corredate della prescritta documentazione, con le quali il figlio della predetta, sig. Rodolfo Zeriali, nato a S. Dorligo della Valle il 10 marzo 1913, la nipote Ivanka Zeriali in Postogna, nata a S. Dorligo della Valle il 15 dicembre 1947 e la nipote Alessandra Zeriali, nata a Trieste il 17 marzo 1952, residenti a S. Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra 307, chiedono la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Žerjal »;

Visti gli atti e ritenuto che le istanze meritino accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/431 - S. Dorligo della Valle dell'8 aprile 1933 è revocato per la parte che riguarda il sig. Rodolfo Zeriali.

Di conseguenza il cognome dello stesso e della figlia Alessandra è restituito nella forma originaria « Žerjal ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Zeriali assunto dalla moglie del predetto, Angela Sancin, nata a S. Dorligo della Valle l'8 ottobre 1922, e per quello originario della figlia Ivanka, coniugata Postogna.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto agli interessati.

Trieste, addì 30 ottobre 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(9133)

Rettifica di decreto concernente ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. G/1/13/2/1414 del 14 dicembre 1973, con il quale il cognome del sig. Leonardo Carli è stato restituito nella forma originaria di « Kralj », con estensione alla moglie Milivojevic Dragojla e al figlio Oliver Carli, nato a Trieste il 9 novembre 1969;

Vista la nota del comune di Trieste n. 33/20-73 del 2 luglio 1974 e l'allegata situazione di famiglia del sig. Leonardo Carli, dalla quale risulta che Oliver Carli non è « figlio », ma bensì « nipote » del predetto;

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare il provvedimento in premessa citato, escludendo dallo stesso il nipote del signor Leonardo Carli, Oliver Carli, nato a Trieste il 9 novembre 1969, anche perchè il medesimo è stato compreso nella richiesta della madre Miriana Carli;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il provvedimento prefettizio n. G/1/13/2/1414 del 14 dicembre 1973 è modificato nel dispositivo come segue:

« Il decreto prefettizio n. G/1/13/2/1414 è revocato per la parte che riguarda il sig. Carli Leonardo. Di conseguenza il cognome dello stesso è restituito nella forma originaria di "Kralj",

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Carli assunto dalla moglie Milivojevic Dragojla, nata a Rateri-Jasenicki (Jugoslavia) il 27 agosto 1924 ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 novembre 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(9270)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trenta posti di tirocinante con la concessione di dodici borse di studio nell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 179 del testo unico sull'istruzione elementare, approvato con reg o decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 2 del regio decreto 25 giugno 1931, n. 945, concernenti il trattamento spettante ai maestri elementari di ruolo che si assentino dalla scuola per la frequenza di corsi speciali;

Visti gli articoli 1, 2 e 6 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734;

Visti gli articoli 1, lettera *a*), 2, 3, 4, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292;

Vista la legge 29 settembre 1967, n. 946, art. 7;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, art 2, terzo comma;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, art. 13;

Vista la proposta in data 12 aprile 1974 del preside dell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trenta posti di tirocinante nell'istituto statale « Augusto Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, per il conseguimento della specializzazione di educatori ed insegnanti degli istituti e delle scuole per minorati della vista, per gli anni scolastici 1974-75 e 1975-76 e per la concessione di dodici borse di studio, da assegnarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964 n 292, art. 2, per 2/3 ai candidati privi della vista, che ne facciano esplicita richiesta e 1/3 ai candidati vedenti occupanti i primi quattro posti della graduatoria di ammissione alla frequenza del corso di specializzazione.

I trenta posti di cui al precedente comma sono riservati ai concorrenti vedenti; i concorrenti ciechi sono ammessi ai corsi per tirocinante senza limite di numero ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

Art. 2.

Al predetto concorso possono partecipare coloro che si trovano in possesso del diploma di abilitazione magistrale e coloro che sono in possesso di diplomi di laurea che consentono l'insegnamento nelle scuole secondarie ed anche gli insegnanti in possesso di un titolo di studio utile all'insegnamento nella scuola media diverso dalla laurea.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, firmate dagli interessati, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione IV - Sezione 3ª) entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare, in calce alla domanda, il loro indirizzo e di comunicare qualunque cambiamento del loro recapito al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che possono comunque interessare il concorrente.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i documenti seguenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento di diritti politici;

d) certificato di sana costituzione. Dal certificato dovrà risultare che il medico che lo rilascia ha preso visione degli accertamenti diagnostici speciali (schermografia, radioscopia ed eventualmente radiografia) cui il candidato è tenuto a sottoporsi presso l'ufficio sanitario del consorzio provinciale antitubercolare; nel certificato dovrà infine essere precisato che, nei confronti dell'interessato, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Tale documento dovrà essere rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

e) diploma di abilitazione all'insegnamento elementare o titolo di studio utile all'insegnamento nella scuola media in originale o in copia notarile od anche in copie ottenute con i procedimenti meccanici e fotografici, di cui alla tabella *B*) annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1962) autenticate ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Solo se il diploma non sia stato rilasciato, certificato sostitutivo di esso.

Nel caso che il diploma sia stato conseguito in un istituto legalmente riconosciuto, di provincia diversa da quella di Roma, la firma in esso apposta dal capo dell'istituto dovrà essere legalizzata dal provveditore agli studi competente.

Qualora dai titoli di studio di cui ai precedenti commi non risulti la votazione riportata nei relativi esami, i titoli dovranno essere integrati da apposito certificato comprovante le votazioni stesse.

La stessa norma vale per tutti quegli altri titoli di studio che l'interessato produca ai fini della valutazione.

I candidati dovranno, inoltre, produrre due elenchi in carta libera dei documenti presentati e potranno aggiungere altresì tutti gli altri titoli e documenti che riterranno di produrre nel loro interesse.

Sarà attribuito particolare valore al servizio prestato negli istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei ciechi, ai sensi dell'art. 446 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n 1297.

Art. 5.

Tutti i documenti e titoli dovranno essere conformi alla legge sia per quanto attiene al bollo sia per quanto concerne la legalizzazione.

Salvo quanto previsto nel precedente art. 4, non sono soggetti a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Art. 6.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del precedente art. 4, coloro che sono già impiegati di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con apposito certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Il certificato di possesso della cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e il certificato medico dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Gli aspiranti che dimostrino il requisito della cecità sono ammessi alla frequenza del corso di specializzazione senza limite di numero.

Art. 8.

Per l'espletamento del concorso saranno compilate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati vedenti e una per i candidati ciechi; quest'ultima relativa soltanto alla concessione di borse di studio e alla quale verranno ammessi quei candidati che abbiano fatto esplicita richiesta della borsa di studio nella domanda.

Nella graduatoria dei vedenti risulteranno vincitori i primi trenta concorrenti: la borsa di studio verrà conferita ai primi quattro concorrenti (compresi tra i trenta vincitori predetti) che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda.

Nella graduatoria dei ciechi usufruiranno della borsa di studio i primi otto che ne abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è fissato in lire 100.000 mensili lorde, per otto mesi per ciascun anno scolastico di durata del corso ed è soggetto all'imposta di bollo.

Qualora, dopo l'approvazione delle graduatorie o durante lo svolgimento del corso uno o più concorrenti compresi tra i vincitori delle borse di studio, rinuncino alla frequenza del corso o ne vengano dimessi sarà disposto il conferimento della borsa di studio al candidato o ai candidati che seguono immediatamente in graduatoria purchè nella domanda abbiano esplicitamente richiesto la borsa di studio.

Art. 9.

I candidati vincitori del concorso i quali risultino insegnanti di ruolo con qualifica di ordinario saranno collocati per la durata del concorso in aspettativa.

Ad essi sarà conservata la sede ma non lo stipendio nè le competenze accessorie e il tempo da essi trascorso in aspettativa sarà computato agli effetti degli aumenti biennali, purchè comprovino di aver effettivamente frequentato il corso per tutta la durata e di aver conseguito il diploma degli studi compiuti.

Agli insegnanti non di ruolo ammessi al corso, in base all'ordine di graduatoria, sarà riconosciuto come servizio scolastico il periodo nel quale saranno impegnati nella frequenza del corso.

Pertanto, saranno ad essi attribuiti due punti per ogni anno purchè dimostrino di aver effettivamente frequentato il corso di specializzazione per tutta la durata e di aver conseguito il relativo diploma.

Art. 10.

La commissione giudicatrice verrà nominata secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292.

Art. 11.

Ai vincitori saranno comunicati il giorno e l'ora dell'inizio del corso presso l'istituto statale « Augusto Romagnoli » e le modalità della loro presentazione.

Art. 12.

Non è ammessa l'apposizione di condizioni di sorta nella lettera di accettazione.

Le eventuali accettazioni condizionate saranno considerate come rinuncia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1974
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 288

(9441)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Spostamento della sede delle prove scritte del concorso a tre posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera contabile del personale di concetto.

A modifica di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale 4 luglio 1974, n. 8465, con il quale è stato bandito il concorso a tre posti di ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera contabile del personale di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 18 settembre 1974, le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 9 e 10 dicembre 1974 presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(9509)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 16 aprile 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 16 settembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Montefusco dott. Gerardo	punti	86 —	su 132
2. Tollis dott. Aldo	»	82,40	»
3. Leonardi dott. Aldo	»	82,27	»
4. Seclì dott. Ernesto	»	79,39	»
5. Bay dott. Piero Giuseppe	»	79,03	»
6. Lopez dott. Ugo	»	76,49	»
7. Boianelli dott. Fernando	»	69,73	»
8. Repetti dott. Gino	»	69,01	»
9. Simini dott. Giuseppe	»	68,05	»
10. Sevieri dott. Enzo	»	67,82	»
11. Piceno dott. Emerico	»	64,20	»
12. Battista dott. Vitantonio	»	64,03	»
13. Cagetti dott. Silvio	»	57,72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(9149)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre stesso anno, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 16, con il quale venne bandito un concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile stesso anno, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 188, con il quale venne disposta la nomina della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di integrare la commissione predetta con un membro aggiunto per l'espletamento della prova di stenografia;

Decreta:

La prof.ssa Rampazzi-Terzoli Silvana, insegnante di stenografia presso l'istituto professionale di Stato per il commercio « Garrone » di Roma, è nominata membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento della prova di stenografia.

Alla sopraindicata professoressa, membro aggiunto della commissione, in applicazione dell'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, non compete alcun compenso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 4

(9325)

REGIONE CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 750 del 24 giugno 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati;

Vista la terna dei docenti universitari designati dall'ordine provinciale dei veterinari;

Ritenuto di dover scegliere quale componente della commissione tra la terna medesima il prof. Felice Panebianco, docente universitario, dell'Università di Messina;

Ritenuto, altresì, di dover nominare il prof. Aldo Romagnoli, docente universitario, dell'Università di Pisa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così composta:

Presidente:

Galati dott. Francesco, funzionario della regione Calabria.

Componenti:

Panebianco prof. Felice, docente universitario dell'Università di Messina;

Romagnoli prof. Aldo, docente universitario dell'Università di Pisa;

Tallarico dott. Francesco, veterinario provinciale di Reggio Calabria;

Brancia dott. Giuseppe, funzionario della prefettura di Catanzaro;

Massara dott. Rocco, veterinario condotto di Pizzo Calabro.

Segretario:

Martelli cav. Ugo, funzionario della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro, nel Bollettino ufficiale della regione Calabria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ente regione e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 12 ottobre 1974

p. *Il presidente*: ALVARO

(9086)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2444 del 19 dicembre 1972, concernente il bando di concorso in oggetto;

Constatato la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Ritenuto di dover procedere con urgenza all'espletamento dei concorsi per assicurare nei comuni interessati l'assistenza sanitaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse è così composta:

Presidente:

Bindi Giovanni, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico provinciale di Grosseto.

Componenti:

Fidecicchi Dario, assistente amministrativo presso l'ufficio del genio civile di Grosseto;

Porcelli Giuseppe, ufficiale sanitario del consorzio di Gavorrano-Follonica-Castiglione della Pescaia;

Tronchetti prof. Fabio, docente universitario presso la clinica medica generale dell'Università di Pisa;

Guideri prof. Renzo, primario presso l'ente ospedaliero S. Andrea di Massa Marittima, reparto medicina;

Bonacchi Filippo, medico condotto di Batignano.

Segretario:

Vecoli Marcello, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico provinciale di Grosseto.

La commissione, che avrà sede in Grosseto, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Grosseto e in quello dei comuni interessati;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(9031)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione della nuova condotta medica unificata del comune di Massa Marittima.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 8000 del 5 agosto 1974, con la quale veniva costituita la commissione giudicatrice per il concorso, per titoli, per l'attribuzione della nuova condotta medica unificata del comune di Massa Marittima fra i sanitari titolari delle due condotte unificate;

Considerato che è stato nominato componente della citata commissione il dott. Marino Ciampi funzionario della prefettura di Grosseto in contrasto con quanto prescritto dalla legge re-

gionale 16 luglio 1974, n. 39, la quale detta norme transitorie per la composizione di commissioni operanti nell'ambito delle materie trasferite o delegate alla competenza regionale nel settore socio-sanitario;

Considerato pertanto necessario procedere alla sostituzione del predetto funzionario con un dipendente dell'amministrazione regionale di qualifica equipollente;

Ritenuto di dover procedere con urgenza all'espletamento del concorso per assicurare nel comune in questione l'assistenza sanitaria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 8000 del 5 agosto 1974 è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa: Barabesi Carla Franca, assistente amministrativa del C.R.C. di Siena, in sostituzione del dott. Marino Ciampi.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La commissione che avrà sede in Grosseto inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto e del comune interessato.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(9032)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1157/MP, del 6 marzo 1934, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di trentuno posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1973;

Vista la proposta dell'ordine provinciale dei medici;

Sentiti i sindaci dei comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, dirigente amministrativo presso il Ministero della sanità.

Membri:

D'Andrea prof.ssa dott.ssa Rosa, medico provinciale superiore presso il Ministero della sanità;

Casolo prof. dott. Paolo, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Sassari;

Campus prof. dott. Salvatore, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Sassari;

Frassetto dott. Rosolino, direttore di sezione presso il Ministero dell'interno;

Busonera dott. Fortunato, medico condotto.

Segretario:

Clemente dott. Francesco, consigliere presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 25 ottobre 1974

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(9035)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. 34.

Istituzione di un fondo di garanzia a fronte di finanziamenti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, entro i limiti delle disponibilità del fondo di cui al successivo art. 18, può garantire, in via sussidiaria, anche in deroga all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 29, mutui stipulati per il finanziamento delle iniziative previste dall'art. 1 della legge regionale predetta tra istituti di credito convenzionati e operatori non in grado di offrire valide e capienti garanzie.

La garanzia può essere prestata anche a favore del conduttore non proprietario che intende acquistare l'immobile sede dell'esercizio alberghiero o extralberghiero, semprechè il valore dichiarato nel contratto non superi L. 150.000.000. La garanzia della Regione opera sulla base del valore dichiarato nel contratto o sulla base del valore di perizia, qualora questo ultimo sia inferiore a quello contrattuale.

La garanzia può essere concessa altresì a favore del beneficiario del contributo rateale diretto di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n 29, che intenda avvalersi della facoltà di sconto di detto contributo.

E' ammesso soltanto il cumulo dei benefici previsti al primo e secondo comma del presente articolo, purchè la garanzia sussidiaria complessivamente richiesta non superi il limite previsto dal successivo art. 3.

Art. 2.

Possono beneficiare della garanzia sussidiaria gli enti pubblici e privati, le associazioni legalmente costituite, gli imprenditori e chiunque eserciti o intenda esercitare attività ricettiva alberghiera od extralberghiera.

Art. 3.

Nelle iniziative ammesse a godere del beneficio di cui alla presente legge la garanzia può coprire, entro il limite massimo di L. 75.000.000:

a) fino all'80 per cento dei primi 20 milioni dell'importo mutuato o dell'importo del contributo rateale diretto nominalmente scontato;

b) fino al 50 per cento dell'importo eccedente i 20 milioni.

La garanzia è di natura sussidiaria ed opera, entro i limiti di cui al comma precedente, sulla perdita effettivamente sofferta per capitali, interessi contrattuali e interessi di mora nella misura prevista contrattualmente fino alla data in cui diventa esecutiva la deliberazione con la quale la giunta regionale dispone il rimborso delle passività cui deve far fronte la Regione in dipendenza della garanzia prestata.

Art. 4.

Quando per qualsiasi causa, il beneficiario non provveda al pagamento di quanto dovuto, l'istituto di credito, prima di far valere la garanzia, è tenuto ad esperire tutte le azioni necessarie per il recupero del credito.

L'istituto di credito, esaurita la procedura legale per il recupero del credito, compresi gli atti esecutivi, è esonerato dal compiere successivamente altri atti nei confronti dei beneficiari e di eventuali garanti, fermo restando l'obbligo di dare comunicazione alla Regione, dopo la liquidazione delle passività, delle sopraggiunte possibilità di recupero nei confronti del debitore.

Art. 5.

La garanzia sussidiaria si riduce gradualmente, fino ad estinguersi, col rientro nell'ammortamento finanziario delle prime quote di capitale.

Art. 6.

La garanzia è concessa per finanziamenti della durata massima di:

a) anni venti quando trattasi di mutui per nuova costruzione, ampliamento, adattamento, trasformazione, ricostruzione o acquisto di immobile;

b) anni dieci quando trattasi di mutui per ammodernamento, miglioramento e rinnovo dell'arredamento, nonchè nel caso di cui al terzo comma del precedente art. 1.

Art. 7.

La Regione non è tenuta al rimborso delle passività sofferte dall'istituto di credito mutuante quando l'istituto stesso:

a) non abbia adottato le cautele e non abbia promosso le azioni necessarie per il recupero di quanto dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione;

b) non abbia provveduto a comunicare tempestivamente alla Regione, appena ne abbia avuto conoscenza, le eventuali violazioni da parte del mutuatario delle condizioni cui è subordinata la garanzia sussidiaria;

c) non abbia segnalato alla Regione, entro i termini stabiliti in convenzione, le inadempienze contrattuali di cui si sia reso responsabile il mutuatario.

Art. 8.

Al beneficiario del contributo rateale diretto di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 29, che non ricorrendo allo sconto dello stesso si avvalga della garanzia sussidiaria per iniziative attinenti lo stesso esercizio alberghiero od extralberghiero, è fatto obbligo di cedere le rate del contributo allo istituto di credito mutuante, che le porterà a scomputo della rata prevista dal piano di ammortamento relativo al mutuo concesso.

Art. 9.

Nel caso in cui il beneficiario della garanzia non ottemperi alle condizioni stabilite dalla presente legge o apposte con l'atto di concessione della garanzia, la giunta regionale, previa contestazione all'interessato, pronuncia la decadenza dalla garanzia stessa.

La decadenza può non essere dichiarata quando l'iniziativa finanziata sia ancora realizzabile ed il beneficiario dia sicuro affidamento di ottemperare alle condizioni imposte con la contestazione.

Della deliberazione con cui si pronuncia la decadenza dalla garanzia è data immediata comunicazione all'istituto di credito finanziatore, il quale promuove le relative azioni per il recupero di quanto dovuto, a meno che non intenda assumersi integralmente il rischio.

Art. 10.

I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito mutuanti, nonchè i rapporti tra la Regione ed il tesoriere depositario del fondo, sono disciplinati dalla presente legge, dal regolamento e da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale.

Art. 11.

Le agevolazioni contemplate negli articoli precedenti sono concesse per attività da iniziare o completare e per acquisti da effettuare dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 1973, n. 29.

I lavori di costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento dovranno essere portati a termine entro due anni dalla data del contratto di finanziamento; l'ammodernamento, il miglioramento, l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento dovranno essere effettuati entro un anno dalla data di cui sopra.

Nell'ipotesi di cumulo dei benefici di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 29, con quelli della presente legge, i termini stabiliti con la prima per l'effettuazione delle opere e degli acquisti si intendono adeguati a quelli previsti nel comma precedente, salvo che non venga diversamente disposto nella delibera di concessione.

Art 12.

La domanda per ottenere l'ammissione al beneficio dovrà essere diretta alla giunta regionale, corredata da una relazione che illustri dettagliatamente la localizzazione, la tipologia e le caratteristiche dell'opera, dal preventivo di spesa e dal piano finanziario e, in caso di arredamento, da un elenco della quantità e qualità degli arredi e relativo costo preventivo.

Analoga domanda sarà inviata contemporaneamente all'istituto di credito convenzionato prescelto.

L'istituto di credito, esaminata l'operazione sotto il profilo tecnico-finanziario, comunica alla Regione ogni utile notizia.

L'efficacia della garanzia è subordinata alla presentazione della licenza edilizia, quando prescritta, e di ogni altra documentazione richiesta dagli uffici regionali.

Art. 13.

La giunta regionale, sulla base dei criteri da sottoporre entro il 31 marzo di ogni anno all'approvazione del consiglio, che si pronuncerà in merito entro i trenta giorni successivi, decide sull'accoglimento dell'istanza, sull'entità della garanzia e sulle condizioni, dandone comunicazione al richiedente ed all'istituto di credito interessato.

Per l'anno 1974 i criteri di cui sopra saranno approvati entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Gli immobili ammessi a godere dei benefici di cui alla presente legge restano vincolati alla loro destinazione per:

a) anni quindici nel caso di acquisto, costruzione, ricostruzione, ampliamento, trasformazione e adattamento. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a spese del beneficiario;

b) anni nove nel caso di ammodernamento, miglioramento, arredamento e rinnovo dell'arredamento. Il vincolo dovrà risultare da valido impegno scritto col quale il beneficiario si obbliga a mantenere la destinazione per il periodo prescritto.

Restano in vigore i vincoli derivanti da altre leggi statali o regionali.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano in caso di garanzia prestata per operazioni di sconto del contributo di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 29.

Art. 15.

La giunta regionale dispone accertamenti, mediante sopralluoghi diretti o con ogni altro idoneo mezzo, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere e la loro rispondenza ai progetti a suo tempo presentati, nonchè l'osservanza delle condizioni stabilite col precedente art. 11.

In caso di riconosciuta impossibilità o non convenienza al mantenimento dell'originaria destinazione la giunta regionale, a richiesta dell'interessato e previa estinzione della quota parte di mutuo garantito sussidiariamente, delibera la cancellazione del vincolo o l'annullamento dell'impegno.

Se l'interessato è anche titolare dei benefici di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 29, la richiesta di cui sopra non potrà essere proposta, se non dopo che lo stesso abbia ottemperato a quanto prescrive l'art. 9 della suddetta legge.

Art. 16.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1975 e seguenti sarà allegata una relazione programmatica sulla attività del fondo di cui alla presente legge; al conto consuntivo relativo al 1974 ed agli esercizi seguenti sarà allegato il rendiconto della gestione del fondo.

Art. 17.

Con apposito regolamento verranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.

Art. 18.

Per l'attuazione della presente legge viene costituito un apposito fondo, depositato presso il tesoriere della Regione, che e amministrato dalla giunta regionale tramite l'istituto stesso.

Detto fondo viene alimentato:

a) da uno stanziamento della Regione di L. 200.000.000 per l'esercizio 1974;

di L. 200 000.000 per ognuno degli esercizi 1975 e 1976;

di L. 100.000.000 per ognuno degli esercizi dal 1977 al 1993;

b) dagli interessi maturati sulla consistenza del fondo.

L'ammontare dei finanziamenti coperti dalla garanzia sussidiaria a titolo di mutuo o di sconto del contributo rateale diretto non può superare un importo pari a dieci volte le disponibilità del fondo.

La responsabilità della Regione non può, in ogni caso, oltrepassare la consistenza del fondo al momento dell'accertamento della perdita.

Art. 19.

All'onere previsto dall'art. 18 della presente legge si farà fronte:

per l'esercizio 1974 mediante riduzione di L. 200.000.000 dello stanziamento di cui al cap. 380 « Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 ed istituzione nello stesso stato di previsione del nuovo cap. 543 « Fondo di garanzia a fronte di finanziamenti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico alberghiero ed extralberghiero »;

per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976 mediante iscrizione nei relativi bilanci di previsione dello stanziamento di lire 200.000.000 al corrispondente capitolo di bilancio.

per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1993 mediante iscrizione nei relativi bilanci di previsione dello stanziamento annuo di L. 100.000.000 al corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 settembre 1974

Il vice presidente: FERRARI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. 35.

Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge disciplina, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, gli interventi della regione Liguria per la tutela dell'integrità psico-fisica dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Tali interventi si esplicano con la prevenzione, la cura e la riabilitazione e tengono conto dei riflessi della nocività dei processi produttivi nel territorio.

Art. 2.

Per l'assolvimento di quanto previsto dall'art. 1 viene istituito, nell'ambito del settore della sanità della Regione, un servizio con i seguenti compiti:

a) promozione e coordinamento di interventi negli ambienti e luoghi di lavoro per la raccolta sistematica e la elaborazione di dati, anche ai fini della trasmissione alle organizzazioni sindacali;

b) promozione di interventi per singoli problemi di carattere eccezionale presso aziende o posti di lavoro, per lo accertamento di situazioni pregiudizievoli dello stato di salute del lavoratore;

c) organizzazione della consulenza ed assistenza sui problemi della tutela della salute nell'ambito delle aziende anche ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) consulenza ed assistenza agli enti di cui al successivo art. 5 per i problemi della tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro;

e) predisposizione di un programma per la istituzione e l'aggiornamento nei luoghi di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, di:

un registro dei dati ambientali;

un registro dei dati biostatistici;

un libretto personale sanitario e di rischio per i lavoratori;

f) promozione di indagini epidemiologiche ed ambientali, con particolare riguardo allo stato di salute dei lavoratori, e ogni altro compito relativo ai problemi della tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Per l'espletamento del servizio la Regione opera anche attraverso la delega delle funzioni amministrative di cui al successivo art. 5 e si avvale altresì della collaborazione di enti, istituti, esperti in igiene dell'ambiente di lavoro e di medicina del lavoro od altre discipline.

La collaborazione di esperti deve avvenire di regola con caratteristiche di interdisciplinarietà.

Art. 3.

E' istituito un comitato regionale per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro, presieduto dal presidente della giunta regionale o dall'assessore incaricato, da lui delegato, e composto da:

a) tre componenti designati da ciascuno delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

b) un componente designato dalla delegazione regionale Intersind;

c) un componente designato dalla Federazione regionale tra le associazioni e le unioni industriali della Regione;

d) un componente designato d'intesa dalle associazioni degli artigiani;

e) un componente designato d'intesa dalle associazioni dei coltivatori diretti;

f) un rappresentante di ciascun comune capoluogo di provincia e di ciascuna amministrazione provinciale della Regione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato amministrativo del settore della sanità della Regione.

Il comitato è nominato dal presidente della giunta regionale e dura in carica due anni.

Le designazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della Regione. In assenza delle designazioni il comitato può essere nominato e insediato qualora il numero dei componenti designati raggiunga almeno i due terzi del numero complessivo dei membri assegnati al comitato stesso.

Il comitato, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alla trattazione di singoli argomenti, può chiedere l'intervento alle proprie riunioni di rappresentanti di enti, di esperti ed altri.

I comuni non rappresentati nel comitato, i consorzi di enti locali, le comunità montane, i consigli di quartiere, i consigli di fabbrica partecipano con un loro delegato e su loro richiesta alle riunioni del comitato qualora interessati alla trattazione di problemi all'ordine del giorno.

Organismi analoghi potranno essere istituiti dagli enti delegati di cui all'art. 5.

Art. 4.

Il comitato formula proposte e, a richiesta degli organi regionali e degli enti di cui all'art. 5, esprime pareri in relazione a problemi concernenti la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e nei luoghi di lavoro, anche ai fini dell'attuazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

Ai comuni singoli, ai consorzi di comuni, ai consorzi di comuni e province è delegato l'espletamento delle funzioni amministrative regionali in materia di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Tali funzioni riguardano gli interventi di cui all'art. 2 escluso quanto compete alla Regione in materia di programmazione e coordinamento, ogni altra iniziativa programmata o coordinata dalla Regione e comunque tutte le altre attività connesse alla tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

Per l'espletamento delle funzioni di cui sopra gli enti delegati opereranno, sentite le organizzazioni sindacali e avvalendosi di enti, istituti, esperti in igiene dell'ambiente di lavoro e di medicina del lavoro o di altre discipline.

La collaborazione di esperti deve avvenire di regola con caratteristiche di interdisciplinarietà.

Art. 6.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 7.

Le funzioni amministrative di cui all'art. 5 dovranno essere esercitate sulla base delle linee programmatiche, degli indirizzi generali e settoriali e nel rispetto delle direttive approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 8.

Le direttive emanate dal consiglio regionale costituiscono il quadro di riferimento agli effetti della vigilanza da parte della giunta regionale sull'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 9.

Gli enti destinatari della delega, entro il 30 aprile di ogni anno, devono trasmettere alla giunta regionale una relazione dettagliata sull'esercizio delle funzioni delegate con particolare riferimento alle finalità della programmazione regionale.

Le relazioni vengono allegate al bilancio preventivo della Regione per l'anno successivo.

Art. 10.

In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, previo avviso a provvedere e sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emanazione del singolo atto.

Art 11.

In caso di persistente inattività o di contrasto con gli indirizzi e le direttive della Regione la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

Art. 12.

Per la partecipazione alle adunanze del comitato dei componenti che non sono amministratori o funzionari regionali è previsto un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giorno di seduta.

Per tutti i componenti residenti fuori del capoluogo regionale il gettone di cui al comma precedente è elevato a lire 15.000 ed è previsto inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute. Analogo trattamento è previsto per gli interventi svolti dai componenti del comitato fuori della sede regionale.

Art. 13.

La Regione, al fine di consentire il potenziamento in apparecchiature e personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi per adeguarli alle finalità della presente legge e in modo che possano corrispondere alle richieste degli enti delegati, ripartisce contributi alle province nel limite massimo di L. 50.000.000 complessive annue.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato e sentito il comitato di cui all'art. 3, assegna i contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale a seguito di presentazione, da parte delle province, di documentata richiesta alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per il primo anno di applicazione della presente legge le province dovranno presentare la richiesta di cui al comma precedente entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e la giunta regionale provvederà alla ripartizione entro i sessanta giorni successivi.

Le province, unitamente alle richieste da presentarsi ogni anno per il contributo di cui sopra, dovranno fornire una relazione attinente all'opera ed all'attività svolta nell'anno precedente nonchè all'utilizzazione del contributo regionale.

Art. 14.

La Regione assegna annualmente contributi agli enti di cui all'art. 5 per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di una relazione concernente il programma degli interventi previsti dalla presente legge, nonchè la struttura e il personale da impegnarsi nell'attività.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato e sentito il comitato di cui all'art. 3, ogni anno, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio, ripartisce i contributi tra gli enti di cui sopra sulla base del parametro di L. 50 per ogni abitante residente nell'ambito territoriale dei comuni.

La quota residua, fino al completamento della somma stanziata a bilancio, sarà ripartita dalla giunta, sentito il comitato di cui all'art. 3, tra gli enti delegati sedi di attività produttive ad alto rischio tenuto conto del numero degli addetti a tali attività.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, la giunta regionale provvederà alla ripartizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, riducendo i contributi di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interamente trascorsi alla data di decorrenza della legge.

Le amministrazioni degli enti di cui all'art. 5, unitamente alle richieste da presentarsi ogni anno per il contributo di cui sopra, dovranno fornire una relazione attinente all'opera ed all'attività svolta nell'anno precedente nonché alla utilizzazione del contributo regionale.

Art. 15.

Per l'applicazione della presente legge sono autorizzate, per gli anni 1974, 1975 e 1976, le seguenti spese:

L. 20.000.000 per le attività di consulenza e collaborazione previste dall'art. 2, secondo comma, che verranno imputate al cap. 46, art. 2 « Compensi per studi e indagini, rilevazione, funzionamento commissioni, ecc. », del bilancio 1974;

L. 2.000.000 per il funzionamento del comitato previsto dall'art. 3, che verranno imputate al cap. 76 « Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione e il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione, di consigli, comitati e commissioni » del bilancio 1974;

L. 50.000.000 per l'assegnazione dei contributi previsti dallo art. 13, cui si provvede mediante riduzione di pari somma del cap. 380 « Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1974 e conseguente istituzione del cap. 222 « Contributi alle province per il potenziamento in apparecchiature e personale dei laboratori di igiene e profilassi »;

L. 180.000.000 per l'assegnazione dei contributi previsti dallo art. 14, cui si provvede mediante riduzione di pari somma del cap. 380 « Fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1974 e conseguente istituzione del cap. 223 « Contributi a comuni singoli, consorzi di comuni e consorzi di comuni e province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro ».

Per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 è autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei capitoli corrispondenti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 settembre 1974

Il vice presidente: FERRARI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **36.**
Modifica della legge regionale 29 marzo 1974, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1974, n. 12, è così modificato:

« Il contributo a carico della Regione è pari alla differenza tra il tasso praticato dagli istituti di credito finanziatori fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'agricoltura ed il tasso del 3 per cento a carico del beneficiario ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 settembre 1974

Il vice presidente: FERRARI

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **37.**
Norme in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, nonchè le altre comunque attribuite alla Regione nelle medesime materie, sono disciplinate dalla presente legge.

TITOLO I
COMPETENZE GENERALI
DEGLI ORGANI DELLA REGIONE

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, provvede:

a) all'approvazione dei regolamenti dei capitolati generali e dei disciplinari-tipo;

b) all'approvazione dei piani e dei programmi di investimenti ed alla determinazione dei criteri per la destinazione dei finanziamenti necessari alla loro attuazione, tenuto conto delle indicazioni del programma economico regionale;

c) alla classificazione e declassificazione di strade regionali;

d) al riconoscimento degli abitati da trasferire o da consolidare;

e) alle designazioni od alle nomine spettanti alla Regione presso enti, aziende e consorzi;

f) all'espressione dei pareri su disegni di legge, programmi generali e settoriali di investimenti ed interventi di rilevante interesse regionale, di competenza dello Stato, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, primo comma, lettera *b*) e secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*) ed all'art. 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, accertata la coerenza con gli strumenti urbanistici e sulla base delle esigenze infrastrutturali della Regione;

g) alla declaratoria di obbligatorietà delle opere idrauliche di quarta e quinta categoria, di cui agli articoli 9 e 10 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

h) ai provvedimenti di cui all'art. 23 del regio decreto 25 luglio 1904, n 523.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato ai lavori pubblici, provvede:

a) alla destinazione dei finanziamenti necessari alla attuazione dei piani e dei programmi deliberati dal consiglio regionale a norma del precedente art. 2, lettera *b*);

b) agli adempimenti relativi alla classificazione delle strade costituenti la viabilità locale e provinciale, previsti dagli articoli 5, 8, terzo comma, 10, secondo comma, e 14, secondo comma, della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

c) all'esercizio delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, in ordine a enti, consorzi, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nell'ambito del territorio regionale, che non siano esercitate dal comitato di controllo ai sensi e per gli effetti del titolo V, capo III della legge 10 febbraio 1953, n. 62, od attribuite dalla presente legge ad altri organi della Regione;

d) alle designazioni od alle nomine di componenti di commissioni, comitati ed organismi operanti a livello tecnico-amministrativo;

e) alla espressione dei pareri su singole opere, questioni ed affari, richiesti dall'amministrazione statale, accertata la coerenza con gli strumenti urbanistici e sulla base delle esigenze infrastrutturali della Regione;

f) ai provvedimenti di cui all'art. 22 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale ai sensi dei precedenti articoli e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.

Il presidente della giunta regionale adotta i provvedimenti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonchè alla espropriazione per pubblica utilità ed all'occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa dell'indennità e la retrocessione.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le funzioni trasferite alla Regione in materie diverse da quelle di cui all'art. 1.

TITOLO II
OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA
DEGLI ENTI LOCALI E DELLA REGIONE

Capo I

OPERE PUBBLICHE DEGLI ENTI LOCALI
ASSISTITE DAL CONTRIBUTO DELLA REGIONE

Art. 5.

Al fine di agevolare la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di interesse dei comuni, o delle province, dei loro consorzi, delle comunità montane, degli enti ospedalieri ed enti pubblici che gestiscono strutture di assistenza sanitaria, la Regione interviene a loro favore mediante la concessione di contributi in conto capitale in misura variabile dal 50 per cento al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile o di contributi in annualità costanti trentacinquennali nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi sono concessi per la realizzazione dei lavori attinenti:

la viabilità comunale e provinciale;

gli acquedotti, ivi comprese le reti interne;

le fognature, i relativi impianti di depurazione e gli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

gli spazi urbani per verde attrezzato;

i cimiteri, i mattatoi, i mercati locali, i bagni pubblici e le altre opere igieniche minori;

gli edifici ospedalieri, sanitari ed assistenziali;

gli impianti sportivi;

le scuole materne, dell'obbligo, secondarie ed artistiche;

gli impianti di illuminazione pubblica;

le sedi dei comuni e delle province, nonchè gli edifici pubblici, ivi compresi quelli adibiti a centri civici, di proprietà di tali enti.

I porti e gli approdi di quarta classe e le opere di difesa degli arenili.

Le somme ammesse a contributo comprendono anche le spese per eventuali espropriazioni, per oneri fiscali a carico dell'ente, per rilievi idrologici e geognostici, nonchè per competenze ed oneri di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudi.

I contributi di cui al presente articolo sostituiscono quelli previsti dalla legislazione statale per i medesimi scopi.

Art. 6.

Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

Entro la stessa data gli enti individuano e motivano con apposita deliberazione l'ordine di priorità di ciascuna delle opere per le quali siano state presentate domande di contributo.

Ogni domanda di contributo deve essere corredata di progetto di massima, di preventivo sommario di spesa e di relazione esplicativa.

Le comunità montane per le loro opere dovranno altresì documentare la compatibilità con i rispettivi piani pluriennali di sviluppo.

A richiesta degli enti locali interessati gli uffici regionali dei lavori pubblici prestano la consulenza tecnica necessaria alla predisposizione degli atti previsti dal presente articolo.

Art. 7.

In relazione alle domande e ai programmi presentati dagli enti a norma dell'articolo precedente, la giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno formula le necessarie proposte al consiglio regionale per le deliberazioni di competenza ai sensi della lettera *b*) dell'art. 2 e, in attuazione di tali deliberazioni, destina i finanziamenti avuto riguardo, per ciascun ente, ai contributi già concessi ed al relativo stato di attuazione delle opere.

Le proposte di cui al precedente comma, dato conto dello stato di attuazione dei piani e programmi precedenti, dovranno fra l'altro contenere:

a) l'indicazione delle opere di rilevante interesse sovracomunale;

b) la suddivisione degli interventi per categorie e per province.

Tali proposte dovranno altresì assicurare la priorità per le opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei piani di zona approvati.

Un'aliquota non inferiore al 15 per cento delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio regionale, destinata agli interventi di cui al presente capo, viene riservata:

per le eventuali necessità di estensione dei contributi ai maggiori lavori riconosciuti indispensabili in corso di esecuzione al fine di assicurare la completa funzionalità dell'opera finanziata;

alle maggiori spese conseguenti a gare di appalto autorizzate dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, con accettazione di offerte in aumento;

alla revisione dei prezzi contrattuali ed al riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese.

L'aliquota suddetta, o parte della stessa, qualora non venga impiegata per le finalità di cui al precedente comma, sarà utilizzata nell'esercizio per ulteriori destinazioni di finanziamenti.

Art. 8.

Con la destinazione del finanziamento la giunta regionale fissa il termine entro il quale l'ente interessato dovrà presentare il progetto esecutivo e la documentazione tecnico-amministrativa necessari ai fini della formale concessione del contributo.

Detto termine potrà essere prorogato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a quello già fissato.

In mancanza della presentazione, entro i termini prescritti, della documentazione e degli elaborati progettuali o della richiesta di proroga di cui al precedente comma, ovvero in caso di mancato accoglimento di tale richiesta, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, dichiara la decadenza dal contributo.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, può autorizzare, nei limiti dell'impegno assunto, la devoluzione del contributo a favore di opere pubbliche diverse da quelle finanziate, purchè previste nei programmi di cui al secondo comma dell'art. 6, sempre che tale devoluzione non comporti l'imputazione della spesa su altro capitolo del bilancio regionale.

La domanda di devoluzione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del finanziamento e deve essere corredata di deliberazione indicante i motivi comportanti l'impossibilità di realizzare la opera già ammessa a contributo e le sopravvenute necessità di carattere urgente cui l'ente non possa far fronte con altri mezzi.

Art. 10.

Nel caso in cui l'ente destinatario del contributo debba contrarre un mutuo per fare fronte alla copertura della quota di spesa a suo carico e si trovi nella dimostrata impossibilità di potervi provvedere per insufficienza di cespiti delegabili o di garanzie, la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, può intervenire prestando apposita garanzia fidejussoria, secondo le modalità che verranno stabilite in apposita legge regionale.

Art. 11.

I progetti, anche di variante e suppletivi, relativi alle opere in cui al presente capo, di importo non superiore a L. 300.000.000, non sono soggetti ad alcuna approvazione salvo quella degli organi competenti degli enti interessati. Tali progetti sono sottoposti dall'ente all'esame della commissione provinciale per le opere pubbliche di cui al successivo art. 33.

Alla formale concessione del contributo si provvede da parte del presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore incaricato, in base alla presentazione, da parte dello ente interessato della deliberazione divenuta esecutiva di approvazione del progetto e della relazione tecnica allo stesso, unitamente al parere favorevole della commissione provinciale per le opere pubbliche.

Il termine previsto dall'art. 8 viene sospeso per il periodo di tempo intercorrente tra la data di ricevimento del progetto da parte della commissione provinciale per le opere pubbliche e quella di comunicazione del parere.

Art. 12.

I progetti, anche di variante e suppletivi, relativi alle opere di cui al presente capo, di importo superiore a L. 300.000.000 sono approvati dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, previo parere favorevole della commissione provinciale o del comitato regionale per le opere pubbliche, secondo le rispettive attribuzioni.

Con l'approvazione del progetto è altresì disposta la formale concessione del contributo.

Art. 13.

L'approvazione dei progetti di cui ai precedenti articoli 11 e 12 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi, purchè sia preceduta dall'approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico, qualora vi sia contrasto con le previsioni dello stesso.

Art. 14.

Il presidente della giunta regionale provvede in merito alla erogazione del contributo in conto capitale a favore dell'ente attuatore, in base a domanda di questo corredata dell'atto di aggiudicazione dei lavori, di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia.

Il presidente della giunta regionale provvede altresì in merito alla erogazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti interessati od agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui, in base a presentazione, da parte dell'ente attuatore, della domanda e della documentazione di cui al precedente comma.

Art. 15.

Gli enti attuatori provvedono in merito a tutti gli adempimenti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori, ivi comprese le approvazioni dei verbali di nuovi prezzi, le concessioni di proroghe ai termini di ultimazione dei lavori, le vertenze sorte con gli imprenditori in corso d'opera, le approvazioni delle transazioni e le risoluzioni e rescissioni di contratti.

Gli enti attuatori dispongono inoltre, con apposite perizie suppletive e di variante, nei limiti dell'importo contrattuale delle somme a disposizione per imprevisti nonchè delle economie derivanti da ribasso d'asta o realizzate nell'esecuzione dei lavori, od infine con mezzi di bilancio, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di variante necessari ed indispensabili ad assicurare la migliore e completa funzionalità dell'opera finanziata.

Gli atti, di cui ai commi precedenti, non sono soggetti alla approvazione degli organi della Regione e attengono completamente alla responsabilità, tecnica ed amministrativa, degli enti attuatori, ai quali è fatto obbligo di comunicare trimestralmente all'assessore regionale incaricato la percentuale di avanzamento dei lavori, affinchè lo stesso possa proporre alla giunta regionale ogni iniziativa idonea ad assicurare la realizzazione dei programmi quanto più celermente possibile, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 7, secondo comma.

Art. 16.

Per le opere di cui al presente capo la nomina dei collaudatori è di competenza degli enti beneficiari del contributo.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, ai soli fini della determinazione definitiva del contributo, provvede alla approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione, nonchè del rendiconto finale delle spese, disponendo altresì il recupero delle somme non utilizzate.

Capo II

OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARSI CON CONCORSI O SUSSIDI DELLA REGIONE - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 GIUGNO 1904, N. 293 ED AL REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523.

Art. 17.

Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina con legge della Regione degli interventi straordinari nelle opere di soccorso in dipendenza di calamità o di eventi naturali, non residuati alla competenza dello Stato a norma dell'art. 8, primo comma, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione può accordare sussidi a favore di comuni e province per la realizzazione delle opere e l'esecuzione dei lavori previsti dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e successive modificazioni ed integrazioni.

I sussidi di cui al precedente comma possono essere accordati, in ogni caso, in misura non superiore ai due terzi della opera.

Qualora intervengano provvidenze dello Stato o di altri enti per la realizzazione dei predetti interventi, il sussidio della Regione sarà corrispondentemente diminuito in modo da non superare, con il cumulo, il costo totale degli stessi.

Fino a quando non sarà provveduto alla disciplina con legge della Regione dei lavori riguardanti le opere idrauliche di cui all'art. 2, secondo comma, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione accorda, agli enti obbligati, concorsi nella esecuzione di opere idrauliche di quarta e quinta categoria, di cui agli articoli 9, 10 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, in misura non superiore alla metà della spesa riconosciuta necessaria.

Per gli eventuali cumuli con provvidenze diverse vale quanto disposto al terzo comma.

Art. 18.

Gli enti interessati alle provvidenze di cui al primo comma del precedente articolo debbono fare domanda al presidente della giunta regionale entro quindici giorni dal fatto calamitoso o dalla accertata condizione di pericolo per la pubblica incolumità.

Gli enti obbligati alla esecuzione e manutenzione delle opere di cui al quarto comma del precedente articolo devono presentare le domande di concorso nella spesa uniformandosi a quanto disposto dall'art. 6.

Art. 19.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, nel caso in cui l'ente non possa provvedere con mezzi propri e qualora l'urgenza precluda il ricorso ai procedimenti richiesti dalle norme di cui al capo I della presente legge per la concessione di contributi, approva i progetti delle opere o dei lavori previsti dal primo comma dell'art. 17, previo parere favorevole del competente organo regionale consultivo, e concede sussidi tenuto conto:

1) della gravità dello stato di pericolo;
2) del particolare disagio delle popolazioni colpite.

Per quanto concerne le declaratorie di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, la erogazione dei sussidi, gli atti connessi alla gestione dei lavori, la nomina dei collaudatori e la approvazione degli atti di collaudo, si applicano le disposizioni di cui al precedente capo I.

Art. 20.

In conformità con quanto disposto dall'art. 7, primo comma, la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, destina i finanziamenti relativi alla esecuzione delle opere previste dal quarto comma dell'art. 17.

Art. 21.

In relazione alle opere di cui al precedente articolo, per la approvazione dei progetti, le declaratorie di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, l'erogazione dei concorsi, gli atti connessi alla gestione dei lavori, la nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo, si applicano le disposizioni di cui al precedente capo.

Capo III

OPERE PUBBLICHE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE

Art 22.

Fino a quando non verranno delegate agli enti locali le funzioni attribuite alla Regione, per le opere di cui al presente capo, eccetto quelle riguardanti gli immobili sedi di uffici regionali, la Regione provvede alla loro realizzazione a norma degli articoli 2, lettera *b*) e 3, lettera *a*) e secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 23.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, provvede alla realizzazione delle opere di norma mediante affidamento in concessione a province e comuni.

Per ottenere la concessione gli enti interessati devono presentare motivata richiesta al presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del finanziamento dell'opera.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, qualora più enti presentino richiesta di affidamento, stabilisce l'ente concessionario.

L'affidamento dei lavori in concessione avviene mediante apposita convenzione deliberata dalla giunta regionale e stipulata tra l'ente concessionario ed il presidente della giunta stessa.

Art 24.

Qualora i lavori siano eseguiti direttamente, la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, approva i progetti delle opere previo parere favorevole del competente organo regionale consultivo, qualunque ne sia l'importo, provvedendo altresì in merito a tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.

Art. 25.

I progetti delle opere affidate in concessione sono approvati, previo parere favorevole del competente organo regionale consultivo, dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, se di importo superiore a L. 100.000.000; se di importo inferiore, vengono approvati unicamente dall'organo competente dell'ente concessionario e devono riportare il parere favorevole della commissione provinciale per le opere pubbliche di cui allo art. 33.

Per le opere affidate in concessione è altresì riservato alla competenza esclusiva degli enti concessionari di provvedere in merito a tutti gli atti successivi alla approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 15.

Art. 26.

L'approvazione dei progetti ha valore di declaratoria di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori da eseguirsi; per tali opere, anche se affidate in concessione, la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, provvede alla nomina dei collaudatori ed alla approvazione degli atti di collaudo.

Art. 27.

Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, sentiti gli enti locali interessati, provvede alla destinazione dei finanziamenti riguardanti le opere di manutenzione dei porti e quelle di consolidamento e trasferimento degli abitati.

Capo IV

NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE A TOTALE CARICO DEGLI ENTI LOCALI ED ISTITUZIONALI

Art. 28.

I pareri tecnici previsti dalle leggi vigenti, relativi ai progetti di opere pubbliche realizzate interamente a cura e spese degli enti locali ed istituzionali, sono soppressi.

I progetti di dette opere di importo superiore a L. 200.000.000 sono sottoposti al parere non vincolante degli organi consultivi regionali di cui al titolo III della presente legge.

Art 29.

Le approvazioni in linea tecnica, previste dalle leggi vigenti, dei progetti delle opere pubbliche realizzate interamente a cura e spese di comuni, province, loro consorzi e comunità montane, sono soppresse.

Le deliberazioni di detti enti concernenti i progetti di tali opere, di importo superiore a L. 200.000.000, devono riportare il parere favorevole degli organi consultivi regionali di cui agli articoli 31 e 33, a seconda delle rispettive competenze per valore.

Art. 30.

Le deliberazioni adottate dagli enti locali ed istituzionali divenute esecutive a norma di legge, relative alla approvazione di progetti delle opere di cui al presente capo, hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, previa approvazione regionale della variante allo strumento urbanistico, qualora vi sia contrasto con le previsioni dello stesso.

Le deliberazioni di cui al comma precedente, unitamente alla relazione tecnica sul progetto, debbono essere inviate per conoscenza all'assessore regionale incaricato.

TITOLO III

ORGANI REGIONALI CONSULTIVI

Art. 31.

E' istituito il comitato regionale per le opere pubbliche.

Esso è presieduto dal presidente della giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore incaricato, ed è composta da:

a) cinque dipendenti regionali dei lavori pubblici;

b) un dipendente regionale dell'urbanistica;

c) un dipendente regionale della sanità;

d) un dipendente regionale dell'agricoltura e foreste;

e) l'ingegnere dirigente l'ufficio del genio civile per la provincia interessata;

f) un dipendente regionale dell'ufficio legale;

g) il soprintendente ai monumenti o un suo delegato;

h) tre esperti, eletti per un biennio dal consiglio regionale con voto limitato, scelti tra gli ingegneri, gli architetti ed i geologi residenti nel territorio regionale, che non siano amministratori o dipendenti della Regione, delle province, dei comuni dei consorzi o di altri enti amministrati o sottoposti al controllo della Regione;

i) un esperto, eletto per un biennio dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale, scelto tra gli ingegneri con particolare esperienza nel campo delle opere marittime, che non sia amministratore o dipendente della Regione, delle province, dei comuni, dei consorzi o di altri enti amministrati o sottoposti al controllo della Regione.

Quando il comitato debba trattare argomenti che interessano il turismo, l'industria, il commercio, l'artigianato od i trasporti, il presidente ha facoltà, di far intervenire, con voto consultivo, un dipendente del rispettivo settore.

I dipendenti regionali componenti del comitato o aventi voto consultivo non possono rivestire una qualifica inferiore a quella di dirigente d'ufficio.

Il comitato, quando debba trattare argomenti che riguardano opere di edilizia scolastica, è integrato con il soprintendente scolastico regionale e il provveditore agli studi della provincia interessata.

Nel caso in cui siano posti all'ordine del giorno materie, questioni od affari connessi con la competenza di organi od uffici dello Stato o di altri enti pubblici, il presidente può invitare i rappresentanti degli stessi a partecipare alle sedute senza diritto di voto.

I relatori vengono designati dal presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale dei lavori pubblici.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti del comitato ed il segretario. Le nomine sono effettuate per un biennio.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del comitato.

I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente del comitato invita alle sedute, quando ne facciano richiesta, i rappresentanti degli enti locali direttamente interessati a materie, questioni od affari posti all'ordine del giorno, per la loro illustrazione.

La mancata comunicazione del parere entro novanta giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte del comitato equivale a parere favorevole sugli argomenti ad esso sottoposti; tale termine è ridotto della metà per i progetti di cui al primo comma dell'art. 17.

Ai membri del comitato che non siano dipendenti regionali compete, per ogni ora di seduta, il compenso a vacazione previsto dalle vigenti tariffe professionali nonchè, se residenti fuori del capoluogo regionale, il rimborso delle spese sostenute.

Art. 32.

Il comitato regionale per le opere pubbliche esprime parere:

1) sui regolamenti, capitolati generali, disciplinari-tipo per la esecuzione di opere pubbliche;

2) sulla classificazione o declassificazione di strade regionali e provinciali;

3) sulla classificazione o declassificazione di porti, opere idrauliche e vie navigabili;

4) sui progetti di opere pubbliche interessanti due o più province;

5) sui progetti, anche di variante o suppletivi, relativi ad opere di importo superiore a L. 500.000.000, da eseguirsi dalla Regione in concessione o direttamente;

6) sui progetti, anche di variante e suppletivi, relativi ad opere di importo superiore a L. 500.000.000, da eseguirsi da enti pubblici e privati, quando le vigenti disposizioni prevedono la acquisizione di pareri obbligatori, per la cui esecuzione sia stata disposta la concessione di contributi, concorsi o sussidi, previsti anche da leggi statali o comunitarie;

7) sui progetti, anche di variante e suppletivi, delle opere pubbliche eseguite a cura e spese degli enti locali ed istituzionali, di importo superiore a L. 500.000.000;

8) sugli atti relativi alla gestione delle opere di cui al punto 5), con esclusione di quelle affidate in concessione, di importo superiore a L. 500.000.000, quando le vigenti disposizioni prevedono la acquisizione di pareri obbligatori;

9) su ogni altro progetto di opera pubblica di importo superiore a L. 500.000.000, degli enti locali ed istituzionali nelle materie di competenza regionale.

Per i progetti di cui ai punti 6) e 9) il comitato regionale per le opere pubbliche esprime parere anche se le opere non riguardano materie rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1, purchè siano di competenza regionale.

Il comitato regionale per le opere pubbliche dà infine parere, nelle materie di cui all'art. 1, su tutti gli argomenti che il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta degli enti pubblici interessati.

Art. 33.

E' istituita in ogni provincia la commissione provinciale per le opere pubbliche.

Essa è presieduta dall'assessore regionale incaricato o, per sua delega, da un membro della commissione stessa, ed è composta da:

a) due dipendenti regionali dei lavori pubblici;

b) un dipendente regionale dell'urbanistica;

c) tre esperti designati dal consiglio provinciale, scelti tra tecnici della materia, di cui almeno due ingegneri o architetti anche liberi professionisti;

d) un ingegnere, non dipendente regionale designato dalla giunta regionale.

Per i membri di cui ai punti *c*) e *d*) l'incarico è incompatibile con l'espletamento di attività professionali a favore di enti pubblici della Regione.

Quando la commissione debba trattare argomenti che interessano la sanità o l'agricoltura e foreste, il presidente ha facoltà di far intervenire, con voto consultivo, un dipendente regionale del rispettivo settore.

I dipendenti regionali componenti delle commissioni o aventi voto consultivo non possono rivestire una qualifica inferiore a quella di funzionario.

Se gli argomenti interessano l'edilizia scolastica la commissione è integrata con il provveditore agli studi.

I relatori vengono designati dal presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale dei lavori pubblici.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti della commissione ed il segretario. Le nomine sono effettuate per un biennio.

Le norme di cui ai comma sesto, decimo, undicesimo e dodicesimo dell'art. 31 sono applicabili anche alle commissioni provinciali per le opere pubbliche.

La mancata comunicazione del parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti da parte delle commissioni equivale a parere favorevole sugli argomenti ad esse sottoposti; tale termine è ridotto della metà per i progetti di cui al primo comma dell'art. 17.

Ai membri della commissione che non siano dipendenti della Regione compete per ogni ora di seduta il compenso a vacazione previsto dalle vigenti tariffe professionali nonchè, se residenti fuori del capoluogo di provincia, il rimborso delle spese sostenute.

Art. 34.

Le commissioni provinciali per le opere pubbliche, fermo quanto disposto dagli articoli 28 e 29, esprimono parere:

1) sui progetti, anche di variante e suppletivi, relativi ad opere di importo non superiore a L. 500.000.000, da eseguirsi dalla Regione a proprio totale carico, direttamente od in concessione;

2) sui progetti, anche di variante e suppletivi, relativi ad opere di importo non superiore a L. 500.000.000, da eseguirsi da enti pubblici e da privati, quando le vigenti disposizioni prevedono l'acquisizione di pareri obbligatori, per la cui esecuzione sia stata disposta la concessione di contributi, concorsi o sussidi, previsti anche da leggi statali;

3) sui progetti, anche di variante e suppletivi, delle opere pubbliche eseguite a cura e spese degli enti locali ed istituzionali, di importo non superiore a L. 500.000.000;

4) sugli atti relativi alla gestione delle opere di cui al punto 1), con esclusione di quelle affidate in concessione, di importo non superiore a L. 500.000.000, quando le vigenti disposizioni prevedono l'acquisizione di pareri obbligatori;

5) su ogni altro progetto di opera pubblica di importo non superiore a L. 500.000.000 degli enti locali ed istituzionali nelle materie di competenza regionale.

Per i progetti di cui ai punti 2) e 5) la commissione provinciale per le opere pubbliche esprime parere anche se le opere non riguardano materie rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1, purchè siano di competenza regionale.

La commissione provinciale per le opere pubbliche dà infine parere nelle materie di cui all'art. 1 su tutti gli argomenti che il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta degli enti pubblici interessati.

Art. 35.

Il comitato regionale per le opere pubbliche e le commissioni provinciali per le opere pubbliche sono competenti, per le materie e con i rispettivi limiti di valore di cui alla presente legge, ad esprimere i pareri ed a svolgere le attribuzioni già di competenza del consiglio superiore dei lavori pubblici o del comitato tecnico amministrativo, nonchè quelli di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, funzionante ai sensi delle leggi statali in vigore.

Qualora, al comitato o alle commissioni sia devoluta l'espressione di un parere vincolante esso si intende sostitutivo o assorbente di ogni altro.

TITOLO IV

COMPETENZE DEGLI ORGANI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865 E DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1972, NUMERI 1035 E 1036.

Art 36.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, provvede:

a) all'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

b) agli adempimenti riguardanti la determinazione della quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano, di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ed a fornire le indicazioni, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo;

c) agli adempimenti riguardanti la revisione dei canoni di locazione degli alloggi, di cui al primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

d) a stabilire i criteri per la formulazione delle graduatorie di cui all'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

e) alla formulazione delle proposte ed agli adempimenti riguardanti la incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

f) a fissare la percentuale spettante agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti esecutori quale rimborso di spese incontrate per le funzioni da essi esercitate, di cui all'art. 5, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

g) alle nomine riguardanti le commissioni tecniche, di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 37.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 4 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede:

a) alla designazione delle stazioni appaltanti per gli interventi di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè in ordine alle convenzioni di cui agli articoli 4, 56, 57 e 64 della legge medesima e a quelle relative alla sperimentazione tecnica;

b) a stabilire le ulteriori forme di pubblicità dei bandi di cui al quarto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

c) alla unificazione a livello regionale degli schedari provinciali, di cui al terzo comma, dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

d) alla determinazione delle norme tecniche ed agli adempimenti connessi con la nomina dei collaudatori, di cui alla lettera *a*), dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n 1036;

e) a proporre al Ministero dei lavori pubblici le autorizzazioni a variare, nel corso della attuazione dei programmi, il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile, di cui alla lettera *d*), dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

f) a stabilire le modalità secondo cui gli istituti autonomi per le case popolari esercitano la vigilanza, con facoltà di sostituzione, sugli altri enti realizzatori di cui alla lettera *c*), dello art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 38.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, provvede:

a) alla stipulazione delle convenzioni di cui al punto *a*) del precedente art. 37;

b) alla riserva dell'aliquota degli alloggi ai fini di quanto previsto al primo ed al secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

c) a fornire al comitato per l'edilizia residenziale le notizie sullo svolgimento dei programmi di esecuzione, di cui al primo comma, lettera 1), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

d) a promuovere la costituzione del consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della lettera *h*), dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

e) ad impartire le direttive di competenza della Regione agli istituti autonomi per le case popolari in relazione alla esecuzione dei programmi, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presidente della giunta regionale provvede inoltre alla nomina dei commissari indicati all'art. 2 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, nel testo sostituito con legge 27 giugno 1974, n. 247.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Fino all'entrata in vigore delle leggi di delega agli enti locali o della legge sull'organizzazione e le competenze degli uffici regionali, i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici trasferiti alla Regione continuano ad esercitare le funzioni svolte alla data del 31 marzo 1972 in seno a comitati, commissioni od altri organismi previsti dalla vigente legislazione, purchè il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, non provveda diversamente.

Gli uffici regionali dei lavori pubblici possono essere incaricati della progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo di opere di interesse dei comuni su richiesta degli stessi e previe le necessarie intese.

E' accordata la priorità alle richieste dei comuni privi di ufficio tecnico o di adeguate strutture tecnico-amministrative.

Art. 40.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto con legge regionale, sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e all'art. 6 della legge 9 aprile 1971, n. 167.

Sono fatte altresì salve le disposizioni di cui alle leggi regionali 25 giugno 1974, n. 19 e 31 luglio 1974, n. 22, restando fermo che per le modalità di erogazione dei contributi si applica quanto disposto all'art. 14.

I contributi di cui alle leggi regionali citate nel comma precedente non sono cumulabili con quelli disciplinati dalla presente legge.

Art. 41.

La giunta regionale esercita tutte le altre attribuzioni inerenti alle materie di cui all'art. 1 non attribuite dalla presente legge ad altri organi regionali.

Art. 42.

Le commissioni provinciali per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, cessano di svolgere le funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi.

I progetti di opere di edilizia scolastica, di importo superiore a L. 200.000.000, devono riportare il parere favorevole degli organi consultivi regionali, di cui agli articoli 31 e 33, a seconda delle rispettive competenze.

Sono soppresse le attribuzioni già spettanti agli organi statali in materia di vincolo delle aree a norma dell'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e successive modificazioni.

Gli effetti già propri del vincolo di cui al comma precedente discendono, qualora si tratti di aree destinate da piano regolatore o da programma di fabbricazione del comune interessato ad insediamento scolastico, dai provvedimenti di approvazione dei progetti delle opere secondo le competenze stabilite dalla presente legge.

Qualora si tratti di aree non destinate a insediamento scolastico dal piano regolatore o dal programma di fabbricazione, l'approvazione del progetto dell'opera, se assistita da contributo od a totale carico della Regione, viene effettuata dopo quella relativa alla variante dello strumento urbanistico.

Nel caso di progetti di opere non assistite da contributo, la declaratoria di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori si verifica soltanto dopo l'approvazione della variante medesima.

Art. 43.

Le commissioni per l'edilizia ospedaliera, di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, cessano di svolgere le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.

Per i progetti di edilizia ospedaliera si applicano le disposizioni dei comma quarto e quinto dell'articolo precedente.

Art. 44.

Sono fatti salvi i pareri e le approvazioni in linea tecnica già emessi dagli organi centrali, decentrati o periferici dello Stato prima della entrata in vigore della presente legge.

Sono fatti altresì salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La definizione dei procedimenti in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, riguardanti le sole opere già ammesse dalla Regione a finanziamento, continua ad essere regolata dalla normativa in base alla quale è stato disposto il finanziamento ai soli fini della misura del contributo, nonchè dell'approvazione dei relativi progetti necessaria per la formale concessione del contributo stesso.

Art. 45.

Per l'anno 1974 sono ammessi a contributo le opere ed i lavori per i quali nel bilancio del corrente esercizio siano previsti i necessari finanziamenti.

I contributi sono concessi sulla base della disciplina dettata dalla presente legge.

Per le spese di funzionamento del comitato regionale per le opere pubbliche e delle commissioni provinciali per le opere pubbliche di cui agli articoli 31 e 33, previste in L. 5.000.000 per l'anno 1974, si provvede a carico del cap. 76 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 46.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1975 e nei successivi esercizi si farà fronte con una quota delle disponibilità finanziarie regionali ragguagliata alla quota di tali disponibilità già destinata nei precedenti bilanci agli interventi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

Art. 47.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 settembre 1974

Il vice presidente: FERRARI

(8425)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743140)